



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 064845

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministr@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2023/2024

Comunicato Ufficiale n°121 del 27 Febbraio 2024

1.COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Si rimette in allegato il Comunicato Ufficiale F.I.G.C. numero 349/AA relativo all'accordo intercorso tra la Procura Federale ed i signori Giovanni Condemi e Francesco De Matteis in qualità di legale rappresentante della Società ASD Cittanova Calcio.

2.DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 26 Febbraio 2024, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- | | | |
|-----------------|----------|-------------|
| - Avv. Fabio | IIRITANO | PRESIDENTE; |
| - Avv. Maurizio | RODINO' | COMPONENTE; |
| - Avv. Carlo | ROTUNDO | COMPONENTE. |

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Comito Angelo;

RECLAMO N. 48 della Società A.S.D. BRIATICO

avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n.35 dell'8.2.2024 (prosecuzione della gara S.D. Zungrì – A.S.D. Briatico del 04.02.2024 valevole per il Campionato di Seconda Categoria Gir.D, inibizione del massaggiatore Sig. COMERCI Vincenzo fino al 7 MARZO 2024, squalifica del calciatore Sig. MALARA Michele per TRE gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;
sentito a chiarimenti ed in videoconferenza il Direttore di gara;
sentita la reclamante;

RILEVA

La Società A.S.D. Briatico ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Vibo Valentia con cui, in relazione alla gara del 04.02.2024 contro la Società S.D. Fulgor Zungrì è stata disposta la prosecuzione della gara valevole per il Campionato di Seconda Categoria Gir.D sospesa dal direttore di gara al 31° del secondo tempo, nonché è stata comminata l'inibizione al massaggiatore Sig. Commerci Vincenzo fino al 07 marzo 2024 e la squalifica al calciatore Sig. Malara Michele per tre gare effettive per aver colpito con un calcio un avversario.

La Società reclamante chiede che venga disposta la ripetizione della partita essendo inquadrabile l'interruzione della stessa nella specificità di "errore tecnico arbitrale".

Continua la Società impugnando l'inibizione del massaggiatore Sig. Comerci Vincenzo in quanto nel referto arbitrale non risulterebbe l'espulsione.

In ordine alla posizione del calciatore Sig. Malara Michele, la Società reclamante ritiene che il direttore di gara abbia commesso un errore nell'identificazione, in quanto sarebbe stato lo stesso calciatore Sig. Malara Michele ad essere colpito da un calciatore avversario.

Nel corso dell'odierna seduta è stato sentito a chiarimenti il Direttore di gara, che ha confermato il referto a sua firma.

Il reclamo è parzialmente fondato per i motivi che seguono.

Questa Corte ritiene che correttamente il Giudice di prime cure ha disposto la prosecuzione della gara, non essendo qualificabile la sospensione comminata dal Direttore di gara quale errore tecnico.

Deve considerarsi integrato il c.d. "errore tecnico" ove si tratti di violazioni riferite a precise disposizioni normative che disciplinano in maniera chiara determinate situazioni di gioco, rispetto alle quali non sussiste alcun margine di discrezionalità/interpretabilità da parte dell'arbitro, mentre alcuna censura si può avanzare laddove si tratta, come nel caso di specie, semplicemente di interpretazione di un'azione di gioco da parte dell'arbitro.

Rispetto all'inibizione del massaggiatore il ricorso è inammissibile, in quanto ai sensi dell'art. 137 CGS non è impugnabile la sanzione dell'inibizione dei dirigenti fino ad un mese.

In ordine alla squalifica del calciatore, le argomentazioni rappresentate in ricorso sono insufficienti a confutare la ricostruzione degli eventi riferiti nel rapporto arbitrale, per cui gli stessi appaiono oggettivamente acclarati, tenuto conto che il rapporto dell'arbitro fornisce piena prova circa i fatti accaduti ed il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare (art. 61 C.G.S.), ma, appare equo rimodulare la sanzione per come specificato in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale accoglie parzialmente il ricorso e riduce la squalifica al calciatore Sig. MALARA Michele a DUE giornate effettive;

Dichiara inammissibile lo stesso nella parte in cui si impugna l'inibizione del massaggiatore COMERCI Vincenzo;
Conferma nel resto e dispone accreditarsi il contributo versato di accesso alla Giustizia Sportiva.

RECLAMO N. 49 della A.S.D. V.E RENDE

avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.62 del 15.02.2024 (squalifica del calciatore Sig. DE GIOVANNI Pietro per CINQUE gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

RILEVA

La società A.S.D. V.E.Rende ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo con cui, in relazione alla partita del 09.02.2024 contro la Società SC Alessandro Rosina è stata comminata la squalifica al calciatore Sig. Pietro De Giovanni per cinque gare effettive per comportamenti gravemente offensivo e minaccioso nei confronti degli arbitri.

La Società reclamante nega che il proprio tesserato abbia tenuto i comportamenti indicati nel referto arbitrale, ma ammette che il proprio tesserato abbia tenuto degli atteggiamenti non consoni al gioco del calcio.

Il rapporto dell'arbitro riporta i fatti in maniera puntuale ed esaustiva, quindi scevra da vizi logici ed argomentativi, tuttavia la durata della squalifica, per essere ricondotta a giustizia, deve essere rideterminata.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale accoglie parzialmente il reclamo e dispone la riduzione della squalifica al calciatore Sig. Pietro DE GIOVANNI per TRE gare effettive.

Dispone accreditarsi il contributo versato di accesso alla Giustizia Sportiva.

RECLAMO N. 50 della A.S.D. PANTERE NERE CATANZARO

avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale N.115 del 15.02.2024 (squalifica del calciatore Sig. Niccolò NOCERA per SEI gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;
sentita la reclamante;

RILEVA

La società A.S.D. Pantere Nere Catanzaro ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria con cui, in relazione alla partita del 10.02.2024 contro la Società Olimpus è stata comminata la squalifica al calciatore Sig. Niccolò Nocera per sei gare effettive per comportamento offensivo nei confronti degli arbitri.

La Società reclamante nega che il proprio tesserato abbia tenuto i comportamenti indicati nel referto arbitrale, ma ammette che il proprio tesserato abbia tenuto degli atteggiamenti "fuori dalle righe".

Il rapporto dell'arbitro riporta i fatti in maniera puntuale ed esaustiva, quindi scevra da vizi logici ed argomentativi, tuttavia la durata della squalifica, per essere ricondotta a giustizia, deve essere rideterminata.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale accoglie parzialmente il reclamo e dispone la riduzione della squalifica al calciatore Sig. Niccolò NOCERA per TRE gare effettive.

Dispone accreditarsi il contributo versato di accesso alla Giustizia Sportiva.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 349/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 655 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Giovanni CONDEMI, e della società ASD CITTANOVA CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

GIOVANNI CONDEMI, all'epoca dei fatti direttore sportivo tesserato per la società Cittanova Calcio, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, in sede di commento delle gare del campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Calabria della corrente stagione sportiva, espresso giudizi lesivi dell'onore, del prestigio e del decoro propri del direttore di gara che ha diretto alcune gare disputate dalla squadra della Cittanova Calcio e della Sambiasse, nonché più in generale della classe arbitrale nel suo complesso intesa, attraverso dichiarazioni rilasciate nel corso della trasmissione "Pianeta dilettanti" del 12.12.23;

ASD CITTANOVA CALCIO, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società, per la quale il sig. Giovanni CONDEMI era tesserato all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giovanni CONDEMI, e dal Sig. Francesco De Matteis, per conto della società ASD CITTANOVA CALCIO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Giovanni CONDEMI, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società ASD CITTANOVA CALCIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 FEBBRAIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina